

COMUNE DI ALA
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO GESTIONE IN REGIA DIRETTA DELLE MALGHE E PASCOLI COMUNALI

**- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd.
01/06/1967**

COMUNE DI ALA

PROVINCIA di TRENTO

REGOLAMENTO

PER LA CONDUZIONE DIRETTA DELLE MALGHE E PASCOLI DEL
COMUNE DI ALA, E PER LA VENDITA DEI FRUTTI DEGLI STES
SI FONDI RUSTICI

Art. 1°

Il complesso delle malghe e pascoli alpini di proprietà del Comune di Ala, atte sia alle sfalcie che all'alpeggio, oppure ad una sola di queste forme di utilizzazione del prodotto, è costituito dalle seguenti malghe, denominate come in appresso e con la capienza in paghe di seguito riportate, tenendo presente che la misura tradizionale di paga corrisponde ad un capo grosso di bestiame bovino ed in pratica alla capacità di nutrimento di un capo grosso bovino nell'intera stagione tradizionale di alpeggio che può essere compresa, in annate buone nei termini massimi delimitanti il periodo dal 20 maggio al 20 settembre di ogni anno, salve variazioni che di anno in anno possono essere ammesse dal Comune e concesse dall'Autorità Forestale.

Elenco malghe e pascoli del Comune, oggetto del presente regolamento, in conduzione e di sfruttamento:

N. ordine	Denominazione	Già della capienza in paghe
1	Maia	90
2	Sega	100
3	Lavacchietto	94
4	Cornafessa	65
5	Lavacchione	65
6	Revoltello	45
7	Coo	73
8	Castelbarto	14
9	Baito di Cina	95
10	Baito di Fondo	150
11	Sinol-Posta	30
12	Parte Alta Fratte	10
13	Barognolo	18
14	Baito di Nozzo	113
15	Foppiano	20
16	Fratte	65
17	Baldiera	108
18	Honquar	5
19	Messana	15
20	Penes	20
21	Perobia	20
22	Val di Gatto - Prà Anciana	30
23	Bruchà	12
24	Caibana	6
25	La Gus	19

Art. 2°

Il complesso delle malghe di cui all'art. 1 con effetto dal 1.10.1966 viene condotto in regia diretta dal Comune che ne assume quindi tutti gli oneri di conduzione, quali coltivazione della coltura erbosa dei prati e pascoli, concimazione, manutenzione dei fabbricati e delle strade di accesso, delle opere di raccolta dell'acqua, pagamento delle imposte e tasse, sorveglianza generica e del personale addetto ai lavori, assicurazione dei fabbricati contro gli incendi e per responsabilità civile verso terzi ed altri interventi ordinari e straordinari di riciclaggio o ricostruzione sia dei fabbricati, sia dei serbatoi per l'acqua (posae) che del manto erboso.

Art. 3°

Le malghe non potranno essere affittate e comunque locatate per annate agrarie e così pure i pascoli.

Art. 4°

I frutti delle malghe costituiti esclusivamente dalla erba da sfalcio, vengono ogni anno venduti mediante aste pubbliche, licitazioni o trattativa privata, secondo criteri di convenienza dell'Amministrazione comunale e con il metodo che di caso in caso il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, riterranno di adottare.

Art. 5°

L'erba potrà essere venduta in lotti per lo sfalcio, secondo necessità degli allevatori locali ed in base a criteri di convenienza ed opportunità, nel rispetto delle norme di sana conduzione degli immobili di cui trattasi, previste dal piano economico silvo-pastorale, secondo le norme di massima e di polizza forestale, secondo le conclusioni delle annuali sessioni forestali e in rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e delle disposizioni di carattere permanente dei competenti organi Regionali, Provinciali e dell'Ispettorato Forestale e di quelle altre norme che annualmente vengono dagli stessi emanate e dalla Amministrazione comunale nell'esercizio dei loro discrezionali poteri.

Art. 6°

Per lo sfalcio dovranno essere rispettate le seguenti norme: lo sfalcio dovrà avvenire non prima del 10-15 luglio e dovrà essere completato entro il 25 agosto. Il fieno dovrà essere asportato dai prati entro il suddetto termine.

Nello sfalcio dovrà essere conservata intatta la sostanza erbosa.

L'uso dei fabbricati per il ricovero del personale addetto ai lavori, purché facenti parte della malga a sfalcio (baita, casere, costituenti il complesso edificiale proprio della malga) può venir concesso al Comune, senza corrispettivo alcuno per deposito attrezzi, ricovero delle persone o animali, secondo la rispettiva capienza e ricettività.

Il pagamento dell'erba dovrà di norma essere effettuato a rate anticipate, salvo diverse disposizioni che potranno essere assunte nei contratti di vendita.

Art. 7°

La vendita dell'erba per lo sfalcio avverrà di norma per singoli raccolti annuali, con contratto limitato al periodo di una sola utilizzazione, esclusa la vendita ed affittanza ad annata agraria o pluriennale. A tutte le operazioni di sfalcio soprintenderà il custode forontale ed altro personale incaricato dal Comune o l'aggiudicatario dell'erba dovrà rispettarne le disposizioni. Il sorvegliante potrà sospendere lo sfalcio quando questo non avvenga secondo le norme del presente regolamento, dell'avviso del contratto di vendita o di qualsiasi altra disposizione in vigore in materia.

Art. 8°

E' vietata la subossione dell'erba.

Peraltro l'acquirente potrà farsi coadiuvare nella utilizzazione da personale alle sue dipendenze secondo sue necessità.

Art. 9°

Per procedere alle sfalcio dell'erba l'acquirente dovrà presentare alla guardia forestale la ricevuta del pagamento del prezzo pattuite o quanto meno del rateo già scadute.

Art. 10°

Il Comune non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e pertanto ogni eventuale minor produzione a seguito di siccità, grandinate, epidemie di bestiame, ed altre qualsiasi evento o causa, non comporterà diminuzione del prezzo essendo a rischio dello acquirente.

Così pure il Comune non si rende garante della disponibilità, rifornimento di acqua, né per gli usi potabili né per gli usi del bestiame, esclusa la conservazione delle pesce esistenti. E' riservata la facoltà di costruire delle nuove e di variare la capacità di quelle esistenti.

Il Comune altresì non si rende garante delle quantità indicative riportate da stime e perizie a corpo, fatte per la lottizzazione dei prati alpini.-

Art. 11°

Resta ferma la facoltà del Comune di poter installare sui prati alpini di sua proprietà ed oggetto del presente regolamento, impianti sciistici, di risalita, trasporti a fune in genere ed altri impianti occorrenti per l'esercizio delle sport della neve.

L'Amministrazione comunale si riserva facoltà di accedere ai fondi in qualsiasi epoca per tali necessità, rifendendo l'erba danneggiata secondo accordo fra le parti ed in caso di disaccordo, secondo la valutazione insindacabile ed insappellabile dell'Autorità Forestale locale.

Art. 12°

La riconsegna dei prati alpini dopo la raccolta e sfruttamento dell'erba dovrà essere immediatamente effettuata, riconsegnando l'immobile pulito da rifiuti del conduttore e della sua gestione. I fabbricati eventualmente concessi in uso dovranno essere riconsegnati nello stato in cui sono stati ricevuti, tenute l'acquirente a rifondere i danni a lui imputabili e contestati. -

Art. 13°

Eventuale fabbisogno di legna per necessità dell'acquirente dell'erba durante i lavori di sfalcio, sarà assegnata dal Comune a titolo gratuito.

Art. 14°

Il Comune non assume responsabilità per sconfinamenti di bestie dei pascoli confinanti e vicini.

Art. 15°

I contratti per la vendita delle erbe dei prati alpini comunali, stipulati in esecuzione del presente regolamento configurano il negozio previsto dall'art. 1472 del vigente Codice Civile, quale contratto allocatorio e consi delle stesse Codice Civile, con i rischi a carico dell'acquirente previsti dall'art. 10 di questo stesso regolamento.

Art. 16°

L'amministrazione comunale, per motivate esigenze rappresentate dall'acquirente, potrà autorizzare la non-tificazione dei prati alpini, anziché lo sfalcio, per il periodo e secondo le consuetudini locali nel rispetto delle norme di polizia forestale e veterinaria.

Art. 17°

Qualora l'acquirente dei lotti per esigenze di lavoro o per particolare autorizzazione a censì del precedente art. 16, dovesse monticare del bestiame, il letame prodotto dovrà essere lasciato nei depositi e luoghi di giacenza. 2° vietato asportarlo dal fondo ed il Comune avrà il diritto di disporre per la razionale concimazione del fondo, con spargimento del letame anche ad opera dell'acquirente del lotto di erba.-

Art. 18 °

In ogni caso gli acquirenti dei lotti di erba comunque utilizzata sono tenuti all'osservanza delle norme di polizia veterinaria in vigore.

Art. 19°

La concimazione dei lotti con concime naturale o chimico potrà essere imposta dal Comune nelle condizioni di vendita dei lotti stessi, nelle quantità e qualità prescritte con eventuale acquisto da parte del Comune del concime stesso, consegna sul posto, pagamento al Comune del concime all'atto della consegna e controllo dello spargimento da parte delle guardie comunali.

Art. 20°

Per i lotti di erba che tradizionalmente vengono posti a disposizione degli allevatori residenti nel Comune di Ala, in numero e dimensioni sufficienti al fabbisogno delle aziende locali, a carattere familiare, si fa riserva di stabilire di volta in volta particolari norme circa la durata dei contratti di vendita dei lotti di erba e le modalità di utilizzazione, di prezzo e di pagamento.


Tali disposizioni saranno stabilite dall'apposita deliberazione.

Art. 21°

Le violazioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno perseguibili a' sensi dell'art. 106 e seguenti del Testo Unico l.l. 1934 n. 363 e successive modificazioni, delle norme di massima e di polizia forestale in vigore nella Provincia di Trento e delle norme di polizia veterinaria in vigore all'atto della stipulazione dei contratti di vendita dei lotti di erba.

L'Amministrazione comunale inoltre si riserva la richiesta di rifusione di danni accertabili e seguiti dalle violazioni stesse.

Adel 1 giugno 1967



IL SINDACO

IL SINDACO